

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA QUESTURA DI VITERBO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

l'Università degli Studi della Tuscia, di seguito denominata "Unitus", con sede legale in Via S.M. in Gradi n. 4 – 01100 Viterbo, C.F. 80029030568, legalmente rappresentata ai fini del seguente atto dal Rettore, prof. Stefano Ubertini nato a Perugia il 09/07/1974

E

la Questura della Provincia di Viterbo, con sede legale in Via Maresciallo Mariano Romiti n. 16– 01100 Viterbo, CF: 80015070560, legalmente rappresentata dal Questore pro-tempore, Dirigente Superiore di Pubblica Sicurezza Dott. Luigi Silipo nato a Roma il 27/07/1968

VISTO

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti;
- che sussiste un reciproco interesse delle parti in relazione all'oggetto dell'accordo ai fini del perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico;

PREMESSO

- che l'Università degli Studi della Tuscia e la Questura di Viterbo intendono instaurare un rapporto di collaborazione al fine di realizzare iniziative congiunte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;
- che l'Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine promuove forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini;
- che tra le finalità istituzionali dell'Università degli Studi della Tuscia un ruolo di particolare rilevanza è attribuito anche alla c.d. "terza missione", intesa quale promozione del sapere scientifico rivolto ai bisogni delle comunità in termini di conoscenze, trasferimento tecnologico e sviluppo economico;
- che l'Università ha assunto negli anni una consolidata dimensione internazionale e deve rispondere anche alle necessità degli studenti internazionali iscritti all'Ateneo;
- che in relazione al progressivo aumento del numero degli studenti internazionali che necessitano del titolo di soggiorno per poter frequentare i corsi dell'Università è opportuno potenziare i servizi di supporto alle procedure di presentazione delle istanze di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio, in

particolare per la presentazione delle domande e agevolare la comunicazione tra gli uffici e i richiedenti soprattutto nella fase istruttoria;

- che nell'ambito di progetti europei numerosi titolari di contratti di ricerca provengono dall'estero e necessitano di permesso di soggiorno per attività di ricerca;
- che si ravvisa l'esigenza di garantire ai dipendenti pubblici un percorso formativo qualificato nell'ambito di un contesto sociale, economico e normativo in continua e rapida evoluzione, in cui al personale sono richieste nuove competenze correlate a specifiche responsabilità;
- che la Questura ha tra i suoi obiettivi anche la formazione e l'arricchimento delle competenze e conoscenze del proprio personale;
- che la Questura, nell'ambito delle iniziative assunte a favore del personale in servizio, intende offrire agli stessi l'opportunità di iscriversi a corsi universitari con particolari condizioni di vantaggio;
- che nell'attuale contesto sociale è necessario puntare sul capitale umano e rafforzare i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni con la missione di erogare un servizio pubblico di elevato standard qualitativo e di migliorare la qualità dei servizi valorizzando e mettendo a sistema le specifiche competenze delle singole amministrazioni;
- che la Questura e l'Università intendono instaurare un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte per lo sviluppo del capitale umano della Questura, nonché per sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro per gli studenti e le studentesse dell'Università;
- che l'Università è in grado di garantire un percorso formativo qualificato al personale alle dipendenze di soggetti pubblici o privati cui sono richieste sempre nuove competenze e a cui sono correlate a specifiche responsabilità;
- che è intenzione della Questura contribuire alla formazione di giovani studenti provenienti dall'Università degli Studi della Tuscia ed offrire la possibilità di effettuare tirocini presso i propri uffici, in virtù delle normative specifiche in materia, nonché offrire supporto agli studenti internazionali presenti sul territorio;
- le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari;

CONDIVISO

l'obiettivo di offrire nuove opportunità ai dipendenti della Questura di Viterbo e agli studenti e alle studentesse dell'Università degli Studi della Tuscia attraverso:

- la frequenza di corsi universitari da parte dei dipendenti in servizio presso la Questura a condizioni agevolate;
- lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti e studentesse dell'Università presso gli uffici della Questura;
- l'attivazione di un canale diretto della Questura a supporto degli studenti e studentesse internazionali nonché titolari di contratti per attività di ricerca richiedenti permesso di soggiorno per velocizzare nei limiti del possibile i tempi di rilascio delle medesime autorizzazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal D. Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 2 – Finalità e oggetto

1. Le Parti sottoscrivono il presente Protocollo al fine di esercitare le rispettive funzioni istituzionali in coerenza con le proprie missioni e con i correlati obiettivi strategici garantendo l'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche e attivando sinergie finalizzate al progressivo miglioramento dei servizi; nel rispetto di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, a favore della comunità.

Le Parti intendono porre in essere azioni comuni mirate al rafforzamento della relazione di reciprocità fra le stesse. La collaborazione tra la Questura e l'Università è inoltre finalizzata a favorire:

- formazione accademica e professionale del personale della Questura e degli studenti iscritti;
- l'arricchimento e la diffusione delle conoscenze tra il personale della Questura;
- l'inclusione e l'integrazione sociale degli studenti internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente Protocollo disciplina tra le Parti forme di collaborazione attraverso:

- a) la frequenza di corsi universitari da parte dei dipendenti in servizio presso la Questura di Viterbo a condizioni agevolate;
- b) lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti dell'Università degli Studi della Tuscia presso gli uffici della Questura, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro all'interno di una Pubblica Amministrazione;
- c) l'attivazione di un canale diretto della Questura a favore degli studenti internazionali nonché titolari di contratti per attività di ricerca per le richieste di permesso di soggiorno;
- d) l'organizzazione congiunta di iniziative formative e seminariali dirette al personale, anche attraverso il coinvolgimento dei ricercatori e dei professori dell'Ateneo con la messa a disposizione degli spazi comuni dell'Università, quali Auditorium ed Aula Magna, per lo svolgimento di eventi formativi sulle tematiche di legalità;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse comune.

Art. 3 – Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento

1. I soggetti interessati al presente protocollo d'intesa, per la parte riguardante lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare, sono:

- a) L'Università degli Studi della Tuscia denominata d'ora in poi "Soggetto promotore";
- b) La Questura di Viterbo denominata d'ora in poi "Soggetto ospitante";

attività svolte che potranno prevedere lo svolgimento di esperienze, nonché lo studio e l'approfondimento degli argomenti oggetto dell'attività istituzionale dell'ufficio immigrazione della Questura.

3. Per ogni studente che svolge la propria attività di tirocinio è predisposto un progetto formativo e di orientamento concordato tra il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, completo delle seguenti informazioni:

- a. Nominativo del Tirocinante;
- b. Nominativi del Tutor accademico e del Tutor soggetto ospitante;
- c. Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede operativa;
- d. La sede e l'ufficio presso cui si svolgerà il tirocinio;
- e. Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3 quater - Obbligo di riservatezza

1. Il Soggetto promotore si impegna a richiedere ai docenti che svolgeranno la funzione di Tutor didattico-organizzativo ed al Tirocinante l'assunzione dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione e svolgimento del tirocinio, oggetto della presente convenzione.

Art. 3 quinquies - Obblighi del Tirocinante

1. Il Tirocinante assiste e coadiuva il Tutor del Soggetto ospitante; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli affidatigli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione di minute dei provvedimenti; assiste alle riunioni operative su invito dei referenti affidatari.
2. Non è consentito al Tirocinante, per il periodo di tirocinio, frequentare lo studio professionale di un avvocato o altro professionista iscritto all'Ordine, l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio legale di un Ente pubblico. Non può altresì, svolgere alcuna attività d'Ufficio con riguardo a controversie a cui sia interessato lo studio professionale presso il quale ha svolto la sua attività negli ultimi tre anni.
3. Per espletare l'attività di cui al comma 1, il Tirocinante ha accesso ai fascicoli, nei limiti e nelle modalità stabilite dal Referente del Soggetto ospitante al fine di garantire la riservatezza delle questioni e dei dati. Il Tirocinante non può, comunque, avere accesso ai fascicoli con classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 L.124/2007, né a quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi.
4. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento su iniziativa sia del Tirocinante sia del Soggetto ospitante per sopravvenute esigenze organizzative o per il venire meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'immagine ed il prestigio dell'Amministrazione stessa. Analoga interruzione può essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico del Tirocinante e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento del tirocinio.
5. Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:
 - a. Svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. Seguire le indicazioni del Tutor didattico-organizzativo del Soggetto promotore del Tutor del Soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;

- c. Rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché gli obblighi di riservatezza di cui agli art. 3 e 6 della presente Convenzione;
- d. Compilare il registro delle attività svolte per tutta la durata del tirocinio e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare dell'Università in materia.

Art. 3 sexies - Obblighi del Soggetto promotore – Università

1. Il Soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa del Tirocinante sia per la parte inerente agli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, che per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Soggetto promotore.

Art. 3 septies - Obblighi del Soggetto ospitante – Questura

1. Il Soggetto ospitante verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis comma 2.
2. Il Soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del Tirocinante ai luoghi di lavoro la partecipazione alle attività che, con l'obiettivo di sintonizzare la formazione universitaria con le esigenze del mondo del lavoro, verranno definite in sede di riunione organizzativa del gruppo di coordinamento anche in funzione delle facoltà di provenienza degli studenti; in materia di sicurezza sul lavoro equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti.

Art. 4. Impegni delle parti

1. In attuazione di quanto previsto all'art.2, le parti si impegnano a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali, secondo le modalità condivise in specifici progetti di collaborazione.
2. Sin dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, la collaborazione si realizza, attraverso:
 - forme di agevolazione per l'iscrizione dei dipendenti della Questura a corsi di laurea, master e corsi di formazione, eventualmente organizzati *ad hoc*;
 - attivazione di tirocini curriculari per studenti e studentesse presso la Questura con le modalità stabilito dall'articolo 3;
 - l'attivazione di un canale diretto della Questura a supporto degli studenti e studentesse internazionali richiedenti permesso di soggiorno.

Art. 5 - Gruppo di coordinamento

1. Viene costituito un gruppo di coordinamento per l'attuazione del presente protocollo, così composto:
 - per la Questura dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione o da un funzionario da lui delegato;
 - per l'Università dal Direttore Generale.
2. Il gruppo di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

- definisce le modalità di attuazione dei progetti di collaborazione, indicando: responsabili per ciascuna delle parti, risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, sede, nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili, tempi, modalità di comunicazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati;
- monitora lo stato di avanzamento dei progetti e il conseguimento dei risultati e relaziona agli Organi competenti delle parti.

Art. 6 – Durata

1. Il presente Protocollo ha validità biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato, fatta salva la facoltà, per ciascuna delle parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte tramite raccomandata R.R., con preavviso di almeno 60 giorni.
2. Nessuna delle parti potrà pretendere alcunché dall'altra in conseguenza dell'esercizio della suddetta facoltà di recesso.
3. Il presente protocollo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora una delle parti si renda inadempiente all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

1. Oltre quanto specificatamente specificato nell'art. 3 quater (Obbligo di riservatezza), le parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dal presente protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questa stabiliti nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
2. Ciascuna parte si impegna affinché l'obbligo di riservatezza di cui sopra venga adempiuto dai propri amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero avere necessità di venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti.

Art. 8 - Bollo e registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo sin dall'origine che sarà assolta dall'Università in modalità virtuale, giusta l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo prot. 30772 del 20/04/2022.
2. Il presente protocollo sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso ai sensi degli Art. 5 e 39 del DPR 131 del 26/04/86, a carico della parte che chiederà la registrazione.

Art.9 - Normativa vigente

1. Per tutto quanto non concordato tra le Parti si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, le Parti dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.

Art. 10 - Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Protocollo.

Art. 11- Norme finali

1. Tutti gli obblighi assunti dalle parti con le precedenti convenzioni sottoscritte tra le parti non ancora integralmente adempiuti restano validi ed efficaci.

Viterbo, 15 aprile 2025

Per l'Università degli Studi della Tuscia
Il Magnifico Rettore - Prof. Stefano Ubertini



Per la Questura di Viterbo
Il Questore - Dott. Luigi Silipo

